


Aree con vincolo paesaggistico



Aree con vincolo paesaggistico (D.lgs 42/2004)

È necessaria la Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) E' la procedura cui devono essere sottoposti determinati progetti pubblici e privati al fine di accertarne la compatibilità ambientale mediante la valutazione degli effetti da essi indotti sull'ambiente. La procedura è costosa, poco conveniente per piccoli impianti. La competenza è l'Assessorato della difesa dell'ambiente, Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.



Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico,

(PAI) individua e delimita le aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata, in cui può essere proibito fare impianti eolici.

Aree con vincolo idrogeologico

Riguarda la tutela di boschi che potrebbero essere utilizzati in modo da comprometterne gravemente la conservazione.

Come fare per sapere se un terreno è vincolato?

Per accertarsi che un terreno ricada all'interno delle zone soggette a vincolo idrogeologico ci si deve rivolgere alla Stazione Forestale, competente territorialmente, dove sarà possibile consultare le carte topografiche riportanti i limiti delle aree vincolate. Le carte possono essere consultate anche presso gli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale. Anche presso gli uffici tecnici comunali e gli uffici provinciali dovrebbe essere possibile consultare la cartografia con i terreni vincolati.

Un terreno vincolato ai sensi del Regio Decreto 3267/1923 può essere gravato anche da altri vincoli nel corso degli anni.

A tal proposito presso le Stazioni Forestali del CFVA, con apposita domanda è possibile richiedere l'accertamento del regime vincolistico che grava sui terreni comunali

Valutazione cumulativa degli impianti minieolici Del. n. 45/34 del 12.11.2012:

- per le istanze di autorizzazione/PAS (Procedura Abilitativa Semplificata) di impianti minieolici di potenza complessiva superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto presentato con quella degli impianti minieolici di potenza superiore a 20 kW e inferiore o uguale a 60 kW già autorizzati/abilitati o per i quali è in corso il procedimento autorizzativo/abilitativo, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 500 m;
- per le istanze di autorizzazione/PAS di impianti eolici di potenza complessiva superiore a 60 kW e inferiore o uguale a 1 MW, il calcolo in termini cumulativi è effettuato sommando la potenza nominale dell'impianto presentato con quella degli impianti della medesima società, appartenenti allo stesso intervallo di potenza, già autorizzati/abilitati, nei quali almeno un aerogeneratore risulta posizionato ad una distanza inferiore a 1000 m;

Quali sono i vantaggi per gli imprenditori agricoli professionali (IAP)?

In base alla Legge Regionale 17 novembre 2010, n.15 e Del. n. 27/16 del 1/6/2011 l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili aventi potenza fino a 200 KW è soggetta alla disciplina della denuncia di inizio attività (DIA) (ora sostituita dalla PAS) purché:

- l'installazione avvenga all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree **immediatamente prospicienti** le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 .

**Ubicazione impianti:**

- non ricadenti all'interno di aree naturali protette, SIC, ZPS, IBA e ubicate a distanza non inferiore a 1 km dal perimetro delle stesse, e inoltre non ricadenti in altri contesti sensibili dal punto di vista naturalistico quali: areali di specie di cui all'Allegato I della Direttiva 09/147/CE, rotte migratorie, fasce di rispetto da corsi d'acqua e dalle zone umide, etc;

- non ricadenti nelle aree non idonee, come stabilito dalla DGR 27/16, di cui agli articoli 22, 25, 33, 38, 48, 51 delle NTA del PPR.

**Condizioni per l'esclusione dalla procedura dalla Verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale** (di competenza del Servizio della sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali Settore delle valutazioni di impatto ambientale )

- parere del Servizio tutela paesaggistica competente per territorio attestante il non ricadere dell'impianto e delle opere connesse in aree soggette a vincoli paesaggistici;

- impianto aziendale costituito da un unico aerogeneratore;

- altezza al mozzo dell'aerogeneratore non superiore a 30 m;

- utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- rispetto di tutte le distanze, requisiti e condizioni previsti dalla DGR 3/17, da attestare nella DIA e da verificarsi a cura dell'amministrazione comunale interessata.

Distanze di rispetto (DGR n 3/17 16/01/2009.pdf e Del. n. 27/16 del 1/6/2011)

**Impianti sino a 60 kW**

La distanza minima dell'aerogeneratore dalle abitazioni dovrà risultare pari a minimo 4 volte l'altezza della torre, esclusi gli edifici di proprietà del proponente dove la distanza potrà ridursi a 15 metri; il proponente dovrà comunque garantire il rispetto dei limiti di legge in materia di inquinamento acustico, pena il "fermo" dell'impianto;

la distanza dai confini di proprietà dovrà essere almeno pari all'altezza della torre;

la distanza da strade di pubblico accesso (comunali, provinciali e statali) dovrà essere al minimo pari al raggio del rotore e dovrà comunque rispondere agli adempimenti normativi in termini di "fasce di rispetto" dalle strutture stradali così come definite da decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 - "Nuovo codice della strada" e s.m.i., nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e s.m.i.;

**Impianti oltre 60 kW**

Al fine di limitare gli impatti visivi, acustici e di ombreggiamento, ogni singolo aerogeneratore dovrà rispettare una distanza pari a:

- 300 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario diurno (h. 6.00 – h. 22.00);

- 500 metri da corpi aziendali ad utilizzazione agro-pastorale in cui sia accertata la presenza continuativa di personale in orario notturno (h. 22.00 – 6.00), o case rurali ad utilizzazione residenziale di carattere stagionale;

- 500 metri da nuclei e case sparse nell'agro, destinati ad uso residenziale, così come definiti all'art. 82 delle NTA del PPR;

## Quali procedure debbo affrontare?

### Il decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28: Principi generali

La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono disciplinati da speciali procedure amministrative semplificate, accelerate, proporzionate e adeguate sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione.

Le procedure amministrative per impianti maggiori di 1,5 kW ed inferiori o uguali a 60 kW (estesa a 200kW per gli agricoltori) è la Procedura abilitativa semplificata (PAS)

### Procedura abilitativa semplificata (P.A.S.)

La PAS deve essere presentata dal soggetto interessato, anche in via telematica, al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori. Nel caso in cui l'immobile sia sottoposto a vincolo tutelato dallo stesso Comune, il termine di 30 giorni è sospeso e decorre dalla conclusione del relativo procedimento. Se la tutela del vincolo compete ad un'altra amministrazione e il suo parere non è allegato alla P.A.S., il comune entro 20 giorni convoca una conferenza di servizi. Il termine decorre quindi dall'adozione della decisione conclusiva.

La denuncia di impianto deve essere accompagnata da una relazione firmata da un progettista abilitato e dagli elaborati progettuali in grado di asseverare la conformità del progetto agli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi. Alla P.A.S., che ha una validità di 3 anni, bisogna inoltre allegare anche il preventivo per la connessione redatto dal gestore della rete e accettato dal proponente, nonché l'indicazione dell'impresa alla quale si vogliono affidare i lavori. In caso di false dichiarazioni il dirigente comunale interpella l'autorità giudiziaria.

A fine intervento il progettista o il tecnico abilitato presenta al Comune un certificato di collaudo finale.

In ogni caso, il ricorso alla P.A.S. è precluso al proponente che non abbia titolo sulle aree o sui beni interessati dalle opere e dalle infrastrutture connesse (in assenza di tale titolo l'impianto deve seguire l'iter autorizzativo unico). [Fonte GSE: "quadro autorizzativo per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili].

## Normativa Regione Sardegna

### Allegato A alla Delib.G.R. n. 27/16 del 1.6.2011

Sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata (P.A.S.), di cui all'art. 6 del D.Lgs. 3.3.2011 n. 28, alla quale devono essere allegate eventuali autorizzazioni di carattere ambientale, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità:

- gli impianti eolici di potenza complessiva inferiore ai 60 kW

- gli impianti eolici di potenza inferiore od uguale ai 200 kW localizzati all'interno delle aziende agricole, su strutture appositamente realizzate, nelle aree immediatamente prospicienti le strutture al servizio delle attività produttive, da parte degli imprenditori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Art 12 LR n. 15/2010).

Il presente opuscolo ha finalità divulgative,  
 non ha valore legale.

# Minieolico: normativa autorizzativa

per impianti con potenza uguale o inferiore a 60 kW,  
 e per imprese agricole impianti inferiori o uguali a 200 kW.

Il presente opuscolo cerca di rispondere alle domande che un imprenditore potrebbe farsi prima di installare un piccolo aerogeneratore (e delle opere ad esso connesse) : quali aree sono vincolate e quali quelle libere da vincoli? Quali distanze mantenere dai confini? Quali vantaggi ho se sono uno IAP? Quale procedura devo affrontare?

## Quali aree sono vincolate?

Sinteticamente ecco l'elenco:

- aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici con vincolo preclusivo Del. n. 45/34 del 12.11.2012
- vincolo di aree percorse da incendio: nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco, è vietata per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Queste aree possono essere consultate presso i Comuni di appartenenza;
- aree con pericolosità idraulica e con pericolosità da frana molto elevata, elevata, media e moderata. Individuate attraverso il Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico del bacino unico della Regione Sardegna (denominato PAI) ;
- Aree con vincolo paesaggistico;
- Aree con vincolo idrogeologico.

Inoltre l'olivo e la sughera sono piante protette, può essere richiesta l'autorizzazione prima dell'espianto.

## Aree non idonee alla realizzazione degli impianti eolici

Le aree non idonee alla realizzazione di impianti eolici sono elencate di seguito. La cartografia per la delimitazione si trova nel sito [Sardegnaopportale](http://Sardegnaopportale). Nelle aree delimitate, ed appartenenti alle categorie sotto elencate, c'è il vincolo preclusivo di non idoneità.

- Aree naturali e subnaturali (Art. 22 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Paesaggistico Regionale);
- Aree seminaturali (Art. 25 delle NTA del PPR);
- Aree di interesse naturalistico istituzionalmente tutelate (art. 33 delle NTA del PPR);
- Aree di ulteriore interesse naturalistico (art. 38 delle NTA del PPR);
- Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale (art. 48 delle NTA del PPR);
- Aree caratterizzate da insediamenti storici (art. 51 delle NTA del PPR).

Esempio di aree di interesse naturalistico con vincolo preclusivo:  
 Aree SIC (Siti di Interesse Comunitario), aree ZPS (Zone di Protezione Speciale)

